

**INTENDENZA GENERALE**

Cagliari addì 17 Ottobre 1846.

DEL

**REGNO DI SARDEGNA**

-○○○○○○○○○○-

Divisione Jusin.<sup>o</sup> e Dem.<sup>o</sup>

-○○○○○○-

N.<sup>o</sup> 1079**Circolare**

-○○○○○○-

**Oggetto**

Abusi sul taglio d'Alberi per ademprivio.

-○○○○○○-

Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>o</sup> Sig.<sup>o</sup> Pro.<sup>uo</sup> Col.<sup>mo</sup>

Dopochè ebbe in questo Regno la piena sua esecuzione il Regolamento forestale pubblicato con Regie Patenti del 14 settembre 1844 molti e gravi abusi si dovettero rilevare in ordine agli ademprivj sulle piante d'alto fusto per la costruzione di attrezzi di campagna, per l'erezione di fabbricati, o riparazioni dei medesimi.

L'art. 32 del Regolamento succitato prescrive che sempre quando la domanda di coloro che hanno il dritto d'uso sui boschi e sulle selve ha relazione a piante d'alto fusto la permissione non sarà accordata se non per quel numero di piante che sarà riconosciuto necessario per la formazione d'attrezzi di Campagna, per la fabbrica, e riparazione delle case od altri edifizj, provata bensì la necessità colla dichiarazione del ricorrente, corroborata dalla conferma di due testimonj riconosciuti probi avanti il Giudice del Mandamento, o suo Luogotenente.

E sebbene sinora i postulanti siasi uniformati a tale disposizione di legge, nè risulti che alcuna permissione siasi impartita senza l'esaurimento dei prescritti incombenenti, tuttavia però si ebbe luogo a rilevare di essere state moltissime domande quanto mai esagerate, ed eccessive ammontando per fino al numero di 500 piante.

*Al Sig.**Intendente*

Vedendosi però giornalmente riprodurre consimili domande pelle quali si ha molto a dubitare, anzi si ebbe già qualche prova che sotto colore della necessità e bisogno di piante per riparazione di case, siasi celata l'idea di speculazione commerciale, perciò nell'interesse dell'economia forestale non meno che in quello del pubblico stesso, e del Regio Demanio si rende indispensabile di porsi immediatamente riparo a sì perniciosi inconvenienti.

Convorrà primieramente che le autorità cui spetta impartire i relativi permessi non abbiano solo ad attenersi al prescritto letterale del citato art. 52; ma è d'uopo ancora che pongano mente alle disposizioni contenute nei precedenti art. 24 26 e 50.

Col detto art. 24 si raccomanda non solo che la pratica dei dritti d'uso volgarmente chiamati ademprivj sia regolata in modo che non possa convertirsi in abuso e nuocere gravemente alla conservazione dei boschi, ma s'impone inoltre l'obbligo agli Intendenti Provinciali di prescrivere le opportune cautele, onde coloro che hanno i surriferiti dritti possano praticarli secondo le regole d'una prudente economia.

Coll'art. 26 poi si stabilisce che i provvedimenti a farsi dagli Intendenti devono seguire in modo che i dritti d'uso possano essere esercitati col minor danno possibile per la conservazione dei boschi, e non più oltre di quanto esigono i bisogni reali degli utenti, e che in niun caso potrà permettersi talmente estesa la pratica dei detti dritti d'uso, che abbia ad assorbire la maggior parte delle produzioni dei boschi soggetti alla servitù.

E finalmente coll'art. 50 nel farsi facoltà agli Intendenti di dare quei provvedimenti speciali che loro parranno giusti nei casi in cui per qualche straordinario e reale bisogno alcuno degli utenti sottomettesse loro una ragionevole domanda per ottenere una particolare permissione s'impone par l'obbligo ai medesimi d'accertarsi prima della realtà de' bisogni allegati e ricusare la chiesta permissione ai ricorrenti, quando conoscano che l'allegazione dei bisogni non sia che un pretesto per nascondere il progetto di speculazioni commerciali.

Appare dalle disposizioni tutte del regolamento le quali sono ben chiare, precise ed esplicite relativamente all'uso degli ademprivj competenti ai particolari nei boschi e nelle selve del Regno, che mentre questo si volle regolato con apposite norme niuna restrizione apportossi a quanto praticavasi in addietro dagli utenti; che anzi si lasciò largo campo a prevalersene, massime per quanto concerne agli alberi d'alto fusto, su i quali l'antico esercizio era molto limitato.

Che se per questo motivo si può in oggi un particolare prevalere dell'intera pianta, per gli usi accennati dal citato art. 52, non può però dare alla medesima altra destinazione diversa da quella che era solito darsi cioè di adoperarla riducendola in tavole ciocchè mai costituì dritto d'ademprivio.

Pertanto dovendosi curare l'esatta osservanza del precitato regolamento, ed applicarsene le relative disposizioni con tutta equità e giustizia nei casi di domande che tendono al taglio di piante di alto fusto, perciò nell'impartirsene, occorrendo, dalla S. V. Ill.<sup>ma</sup> la relativa permissione, dovrà attenersi alle seguenti norme.

Ritenuto primieramente che non avendo i Comuni alcun dritto per tagliare degli alberi onde ridarli in tavole non potrà essere a tal' effetto mai accordata la permissione.

2.<sup>do</sup> Sempre quando inservienti all' oggetto esistano delle piante abbattute dal vento, od in piedi già secche non si permetterà il taglio delle altre che sono in vegetazione.

3.<sup>o</sup> Che per mancanza della prima di dette qualità di pianta dovendosi accordare la licenza del taglio sulle piante vive si abbia a prescrivere di doversi eseguire in quelle parti ove la selva è più folta in modo che il medesimo possa anzi tornare utile alla foresta, previo bensì martellamento da praticarsi dall' agente forestale del luogo.

4.<sup>o</sup> Dovrà nella licenza prescriversi il tempo entro cui sarà praticato il taglio ed asportato dalla selva il legname con obbligo al Concessionario terminato il taglio e prima dell' asportazione, di prevenirne l' agente forestale per riconoscere non solo i diversi pezzi del legno ricavatosi da ciascuna pianta di cui terrà egli conto, ma pur anche se nell' abbattere le piante concesse siasi arrecato del danno al bosco rendendosi nell' istessa licenza di ciò risponsale come pure dei guasti che potessero avvenire nel trasporto.

5.<sup>o</sup> Si imporrà inoltre l' obbligo allo stesso Concessionario di dover entro il termine di dieci giorni, dopochè avrà terminata l' opera per cui si richiese il legname, farne denuncia al Giudice del Mandamento, ed anche al Conservatore sotto pena in caso diverso di pagare l' intrinseco valore delle piante, e ciò all' effetto di potersi riconoscere se tutta intieramente siasi adoperata la quantità del legname di cui chiese ed ottenne la permissione.

6.<sup>o</sup> Avuta questa denuncia, o dal Conservatore stesso, od altro agente forestale, oppure dal Sostituto Procuratore Fiscale si farà istanza nanti il Giudice Mandamentale per la nomina dei periti da seguire in contraddittorio della persona che ottenne la licenza del taglio, eleggendosene uno dall' agente forestale, o Sostituto Procuratore Fiscale (secondochè sarà dall' uno, o dall' altro fatta l' istanza) altro dalla parte, ed il terzo d' ufficio; questi periti previa ingiunzione da farsi loro dal Giudice si porteranno nel sito dell' opera ed esaminato lo stato della medesima daranno la loro relazione, e per poter essi emettere un più accertato giudizio non sarà vietato d' intervenire l' agente forestale, il Sostituto Procuratore Fiscale e la parte per quelli eccitamenti che crederanno di loro interesse onde illuminare maggiormente i periti. Trattandosi di opere di poco rilievo potrà a scanso di spese nominarsi un solo perito in cui siano d' accordo ambe le parti.

7.<sup>mo</sup> Le spese di questa perizia saranno sempre a carico di chi ottenne la permissione del taglio, poichè o la medesima risulta in di lui odio e deve subire la pena della frode, oppure è in suo vantaggio e non ha alcun motivo di dolersene essendo la verifica di non aver contravvenuto a di lui peso, trattandosi di un dritto che gli viene accordato con queste limitazioni; questa condizione dovrà imporsi nel decreto di concessione, onde in tempo debito possa esserne la parte diffidata, e s' indicherà

inoltre che ove dalla perizia risultasse di essersi ecceduto nel numero degli alberi di cui si aveva bisogno, il contravventore non solamente sarà tenuto a pagarne il giusto valore, ma tanto il medesimo, quanto i testimonj saranno assoggettati alle penali imposte nell' art. 32 del regolamento forestale.

Attenendosi Ella alle citate norme nell' accordare le licenze di cui trattasi, non che a quelle altre che all' evenienza dei casi potranno essere suggerite dal Sig. Conservatore forestale io mi lusingo che non saranno mai per rinnovarsi i perniciosi abusi che si ebbero sinora a sperimentare con gravissimo danno dell' economia forestale.

Ho l' onore di raffermarmi con distinta considerazione.

Della S. V. Ill.<sup>ma</sup>

Deo.<sup>mo</sup> ed Obbl.<sup>mo</sup> Servitore

L' INTENDENTE GENERALE

**SAPPA**

54227